

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione di una serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole nel periodo dal 1988 al 1997*COM(87) 245 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 giugno 1987)*

(87/C 179/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole costituisce un importante elemento per orientare la politica agricola comune; che è opportuno continuare la serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole realizzate su base comunitaria dal 1966/1967;

considerando che tale evoluzione può essere esaminata a livello comunitario solo se sono disponibili dati comparabili per tutti gli Stati membri; che è, quindi, necessario proseguire gli sforzi di armonizzazione e di sincronizzazione già in atto;

considerando che è opportuno mantenere, nella misura del possibile, le caratteristiche, le definizioni e i limiti geografici stabiliti per le precedenti indagini sulle strutture;

considerando che, per valutare la situazione dell'agricoltura comunitaria e per seguire l'evoluzione delle strutture agricole, è necessario procedere, regolarmente ad indagini statistiche nelle aziende agricole che hanno una determinata superficie agricola utilizzata o la cui produzione è destinata in certa misura alla vendita o oltrepassa determinate soglie fisiche;

considerando che, tenuto conto della diversità delle organizzazioni statistiche degli Stati membri, dell'efficacia dei metodi di indagine per campione, della necessità di ottenere informazioni precise a costi ragionevoli, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di effettuare le indagini in forma esaustiva o per campione, a condizione che i risultati dei campioni siano affidabili ai vari livelli di aggregazione necessari;

considerando tuttavia che è necessario procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole per aggiornare gli schedari di base delle aziende e le altre informazioni occorrenti per la stratificazione delle indagini per campione;

considerando che, nel fissare le modalità del censimento comunitario per il 1989/1990, occorre tener conto per quanto possibile della raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) che mira ad effettuare un censimento mondiale dell'agricoltura verso l'anno 1990;

considerando che per l'esigenza delle politiche agricole è opportuno mettere a disposizione dei servizi statistici degli Stati membri e della Commissione un nuovo sistema di analisi dei dati e di diffusione dei risultati delle indagini, più elastico e più rapido del precedente, alleggerendo il carico di lavoro degli Stati membri;

considerando che i dati individuali sono coperti dalla confidenzialità statistica;

considerando che, per la realizzazione di questo nuovo sistema, è opportuno:

— da un lato trattare adeguatamente la riservatezza dei dati individuali, conformemente alla legislazione di ciascuno Stato membro e alla posizione comune adottata dai direttori generali degli Istituti nazionali di statistica,

— assicurare, d'altro canto, una stretta collaborazione con gli Stati membri in materia di analisi dei dati;

considerando che il ruolo di coordinamento assicurato dall'Istituto statistico delle Comunità europee è necessario per soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione nel settore dell'agricoltura e per garantire l'analisi uniforme dei risultati ottenuti;

considerando che, per facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno mantenere una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente attraverso il Comitato permanente di statistica agraria (CPSA) — istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽¹⁾,

HA STABILITO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del programma di indagini statistiche della Comunità economica europea, gli Stati membri effettuano nel periodo dal 1988 al 1997 indagini sulla struttura delle aziende agricole situate sul loro territorio, qui di seguito denominate «indagini». I periodi di riferimento di queste indagini sono definiti agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Nel quadro della raccomandazione della FAO, riguardante un censimento mondiale per l'agricoltura, gli Stati membri effettuano, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, un'indagine di base, in una o più fasi, sotto forma di un censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le imprese agricole. Essa riguarderà l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1989 o nel 1990.

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare un'indagine per campione casuale per determinate caratteristiche, risultati ottenuti mediante campione casuale sono estrapolati.

Gli Stati membri possono altresì spostare la realizzazione dell'indagine di base fino ad un periodo massimo di 12 mesi; in tal caso effettuano oltre all'indagine di base anche un'indagine per campione su uno degli anni di messa a coltura.

Articolo 3

Le seguenti indagini sulla struttura delle imprese agricole saranno effettuate in una o più fasi sotto forma di indagini esaustive o di indagini per campione casuale, rispettivamente:

- a) tra il 1° dicembre 1992 ed il 1° marzo 1994, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1993 (indagine struttura 1993);
- b) tra il 1° dicembre 1994 ed il 1° marzo 1996, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1995 (indagine struttura 1995);
- c) tra il 1° dicembre 1996 ed il 1° marzo 1998, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1997 (indagine struttura 1997).

Articolo 4

Gli Stati membri che effettuano indagini per campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati affidabili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:

- per l'indagine di base: le regioni e circoscrizioni, di cui all'articolo 8; le «zone agricole svantaggiate», ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e le «zone di montagna» ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo; gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della decisione 85/377/CEE della Commissione ⁽³⁾, nella misura in cui essi sono localmente importanti;
- per le altre indagini: le regioni, di cui all'articolo 8; le «zone agricole svantaggiate» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE e le «zone di montagna» ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo; gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della decisione 85/377/CEE, nella misura in cui essi sono localmente importanti.

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento:

- a) si intende per «azienda agricola» una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e che produce prodotti agricoli;
- b) si intende per «superficie agricola utilizzata», l'insieme dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

Articolo 6

L'indagine riguarda:

- a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;
- b) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è inferiore ad un ettaro, qualora esse producano in una determinata misura per la vendita, oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinate soglie fisiche.

Tuttavia gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine diversa si impegnano a stabilire tale soglia ad un livello tale che rimangano escluse solo le aziende più piccole che insieme rappresentano l'1 % o meno del reddito lordo standard (RLS) complessivo ai sensi della decisione 85/377/CEE del paese interessato.

Articolo 7

1. In caso di coltivazioni associate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in proporzione all'utilizzazione del suolo da parte di queste ultime.

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.

Peraltro, la superficie delle coltivazioni associate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SAU) secondo i raggruppamenti indicati in allegato 1.

2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della «superficie agricola utilizzata».

Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati in allegato 1.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini del periodo 1988/1991 risponda alle caratteristiche di cui all'allegato 1. L'elenco delle caratteristiche da utilizzare per le indagini dal 1993 al 1997 sarà fissato secondo la procedura prevista all'articolo 13.

2. Le definizioni delle caratteristiche, nonché le regioni e le circoscrizioni sono quelle stabilite con decisione della Commissione 83/461/CEE⁽¹⁾ modificata dalle decisioni 85/622/CEE⁽²⁾ e 85/643/CEE⁽³⁾; le eventuali modifiche sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 13.

3. Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato 1, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'indagine sul proprio territorio, ed in particolare:

- a) istituiscono i questionari appropriati alla raccolta dell'informazione relativa all'elenco delle caratteristiche di cui all'allegato 1,
- b) verificano che i questionari siano compilati in modo completo e le risposte siano veridiche; eventualmente, essi provvedono, se possibile, a far completare i questionari e far rettificare i dati inesatti.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni raccolte in occasione

dei censimenti e delle indagini per campione, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato 2, definito «progetto EUROFARM».

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

Articolo 12

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha il compito di diffondere i risultati dell'indagine in collaborazione con gli Stati membri. Le modalità di tale collaborazione verranno fissate in seno ai comitati ed ai gruppi di lavoro competenti.

Articolo 13

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente di statistica agraria in appresso denominato «il comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione trattata. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di 54 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio; in questo caso, la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti che essa ha deciso.

Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 100.

⁽²⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 61.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

A. Situazione geografica dell'azienda

- | | | |
|----|---------------------|-------|
| 01 | Circoscrizione | |
| 02 | Zona svantaggiata | si/no |
| | a) Zona di montagna | si/no |

B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda (al momento dell'indagine)

- | | | |
|----|--|-------|
| 01 | La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da una persona fisica? | si/no |
| 02 | In caso affermativo, tale persona (il conduttore) è anche contemporaneamente il capo dell'azienda? | si/no |
| | a) Se la risposta alla domanda B/02 è «no», è il capo azienda un membro della famiglia del conduttore? | si/no |
| 03 | Grado d'istruzione professionale agraria del capo azienda | |
| | — esclusivamente esperienza pratica | si/no |
| | — studi elementari | si/no |
| | — studi secondari | si/no |
| | — studi universitari | si/no |
| 04 | Viene tenuta una contabilità per l'azienda? | si/no |
| 05 | L'azienda ha beneficiato, nel corso dei 10 anni precedenti l'indagine, di un piano di sviluppo oppure di un piano di miglioramento materiale con finanziamento pubblico? | si/no |

C. Modalità di conduzione (rispetto al conduttore) e frazionamento dell'azienda

- | | | |
|----|---|-------------|
| | Superficie agricola utilizzata | ha/a |
| 01 | in conduzione diretta |/..... |
| 02 | in affitto |/..... |
| 03 | a mezzaria e secondo altre modalità di sfruttamento |/..... |
| 04 | numero di blocchi che costituiscono la superficie agricola utilizzata (*) |/..... |

Di cui:
superficie
irrigata (*)

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| D. Seminativi | ha/a | ha/a |
| Cereali per la produzione di granella (ivi comprese le sementi): |/..... |/..... |
| 01 Frumento tenero e spelta |/..... | |
| 02 Frumento duro |/..... | |
| 03 Segale |/..... | |
| 04 Orzo |/..... | |
| 05 Avena |/..... | |
| 06 Granoturco |/..... |/..... |
| 07 Riso |/..... | |
| 08 Altri cereali |/..... | |

(*) Facoltativo per la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Irlanda e la Danimarca.

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

	ha/a	Di cui: superficie irrigata (*) ha/a
09 Legumi secchi per la produzione di granella (ivi compresi le sementi, i miscugli, i legumi secchi e i cereali)/.....	
a) di cui in coltura pura per foraggio: piselli, fave e favette, veccie, lupini dolci/.....	
b) altri (in coltura pura o mista)/.....	
10 Patate (ivi comprese la patate primaticce e da semina)/...../.....
11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)/.....	
12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)/.....	
13 Piante industriali (ivi comprese le sementi per le piante da semi oleosi erbacee; escluse le sementi per piante tessili, il luppolo, il tabacco e le altre piante industriali)/...../.....
di cui:		
a) tabacco/.....	
b) luppolo/.....	
c) cotone (*)/.....	
d) altre piante da semi oleosi o tessili ed altre piante industriali		
i) semi oleosi (totale)/.....	
— colza e ravizzone/.....	
— girasole (*)/...../.....
— soia (*)/...../.....
ii) piante aromatiche, medicinali e spezie (*)/.....	
iii) altre piante industriali/.....	
— canna da zucchero (*)/.....	
Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole:		
14 — In piena aria o protezione bassa/...../.....
di cui:		
a) coltivazioni di pieno campo/.....	
b) orti stabili ed industriali/.....	
15 — Sotto serra o protezione alta/.....	
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):		
16 — In piena aria o protezione bassa/.....	
17 — Sotto serra o protezione alta/.....	
18 Piante foraggere:/...../.....
a) prati e pascoli temporanei, erbai temporanei/.....	
b) altre/.....	

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna e l'Italia.

(*) Facoltativo per il Regno Unito.

(*) Facoltativo, tranne che per la Spagna ed il Portogallo.

	ha/a	Di cui: superficie irrigata (*) ha/a
19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi le sementi, i cereali, i legumi secchi, le patate e le piante da semi oleosi)/.....	
20 Altre coltivazioni per seminativi/.....	
21 Maggesi/.....	
E. Orti familiari (*)/.....	
F. Prati permanenti e pascoli (*)/.....	
01 Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri/.....	
02 Pascoli magri/.....	
G. Coltivazioni permanenti		
01 Frutteti e piantagioni di bacche/...../.....
a) frutta fresca e bacche di specie d'origine temperata/.....	
b) frutta e bacche di specie d'origine subtropicale (*)/.....	
c) frutta a guscio (*)/.....	
02 Agrumeti/...../.....
03 Oliveti:/.....	
a) che producono normalmente olive da tavola/.....	
b) che producono normalmente olive per olio/.....	
04 Vigneti/...../.....
che producono normalmente:		
a) vino di qualità/.....	
b) altri vini/.....	
c) uva da tavola/.....	
d) uva passa (*)/.....	
05 Vivai/.....	
06 Altre coltivazioni permanenti/.....	
07 Coltivazioni permanenti sotto vetro (*)/.....	
H. Altre superfici		
01 + 03 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) e altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)/.....	

(*) Facoltativo per il Regno Unito.

(*) L'Italia e la Grecia possono riunire la rubrica 01 con la rubrica 02.

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, l'Italia ed il Portogallo.

(*) Facoltativo, salvo che per la Grecia e la Spagna.

(*) Facoltativo per il Portogallo.

	ha/a	Di cui: superficie irrigata (*) ha/a
02 Superficie boscata:/.....	
a) non commerciale (*)/.....	
b) commerciale (*)/.....	
e/o:		
c) latifoglie (*)/.....	
d) conifere (*)/.....	
e) misti (*)/.....	
ha/a		
I. Coltivazioni associate e successive secondarie, funghi, irrigazione, serre		
01 Coltivazioni successive secondarie non foraggere (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro)/.....	
di cui:		
a) cereali (D/01 a D/08)/.....	
b) legumi secchi (D/09)/.....	
c) semi oleosi (D/13 i)/.....	
d) altre coltivazioni successive secondarie/.....	
02 Funghi/.....	
03 Superfici irrigate/.....	
04 Superficie di base delle serre utilizzate/.....	
05 Coltivazioni associate (*)/.....	
a) coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli — specie forestali (*)/.....	
b) coltivazioni permanenti — coltivazioni annuali (*)/.....	
c) coltivazioni permanenti — coltivazioni permanenti (*)/.....	
d) altre/.....	
J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)		numero di capi
01 Equini	
Bovini:		
02 di meno di 1 anno:	
a) maschi (*)	
b) femmine (*)	
Da 1 anno a meno di 2 anni:	
03 maschi	
04 femmine	
Di 2 anni e più	
05 maschi	
06 giovenche	

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo.

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

(*) Facoltativo.

	numero di capi
07 vacche da latte
08 altre vacche
Ovini e caprini:	
09 ovini (di tutte le età)
a) pecore
b) altri ovini
10 caprini (di tutte le età)
a) femmine da riproduzione (*)
b) altri caprini (*)
Suini:	
11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg
12 Scrofe da riproduzione di 50 kg e più
13 Altri suini
Pollame:	
14 Polli da carne
15 Galline da uova
16 Altro pollame (anitre, tacchini, oche e faraone)
17 Coniglie fattrici (?)
	numero di alveari
18 Api (?)
19 Altri animali (?)	si/no

(*) Facoltativo, tranne che per la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Portogallo.

(?) Facoltativo per la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito e l'Irlanda.

(*) Facoltativo.

K. Trattori, motocoltivatori, macchine ed impianti

	Nel giorno dell'indagine	Macchine utilizzate nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine				
	In proprietà esclusiva dell'azienda	Utilizzate da più aziende (di proprietà di un'altra azienda, di una cooperativa o coproprietà) oppure di proprietà di un'impresa di lavori agricoli				
	1	2				
	numero di macchine	(fare una crocetta)				
	Numero per classi di potenza (kW)					
	<table border="1"> <tr> <td>< 25</td> <td>25 — < 40</td> <td>40 — < 60</td> <td>≥ 60</td> </tr> </table>	< 25	25 — < 40	40 — < 60	≥ 60	
< 25	25 — < 40	40 — < 60	≥ 60			
01 Trattori a 4 ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi						
02 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici (*)						
03 Mietitrebbiatrici						
04 Raccoglitori-trinciatrici						
05 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle patate						
06 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata delle barbabietole da zucchero						
07 Possiede un impianto (fisso o mobile) per la mungitura meccanica?	si/no					
08 Possiede sale da mungitura separate?	si/no					
08 a) In caso affermativo, sono esse completamente automatizzate?	si/no					

(*) Facoltativo per la Danimarca.

L. Manodopera agricola
(nel corso degli ultimi dodici mesi precedenti la data dell'indagine)

Manodopera agricola	Sesso		Classi di età										Lavori agricoli dell'azienda (*)						
	m.	f.	(Apporre una crocetta)										A tempo parziale con tempo di lavoro pari a:						
			< 25 (*)	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65 e più	> 0— < 25 %	25— < 50 %	50— < 75 %	75— < 100 %			
01 Conduttore a) Capo azienda (*)																			
02 Coniuge (del conduttore) che lavora nell'azienda																			
03a Altri membri della famiglia del conduttore, maschi (*) (†)	(Apporre una crocetta)		(Apporre una crocetta)										(Apporre una crocetta)						
03b Altri membri della famiglia del conduttore, femmine (*) (†)																			
04a Manodopera non familiare regolarmente occupata, maschi (*) (†)	(Apporre una crocetta)		(Apporre una crocetta)										(Apporre una crocetta)						
04b Manodopera non familiare, regolarmente occupata, femmine (*) (†)																			
Manodopera non familiare occupata in modo irregolare	(Apporre una crocetta)		(Apporre una crocetta)										(Apporre una crocetta)						
05 maschi																			
06 femmine																			
			Lavori agricoli dell'azienda in % del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno										Lavori agricoli dell'azienda in % del tempo di lavoro annuale di una persona a tempo pieno						
			> 0 — < 25										> 0 — < 25						
			25 — < 50										25 — < 50						
			50 — < 75										50 — < 75						
			75 — < 100										75 — < 100						
			100										100						
			Numero di giornate lavorative										Numero di giornate lavorative						

(*) A partire dall'età raggiunta alla fine della scuola dell'obbligo.
 (†) Lavoro casalingo escluso.
 (*) Da compilare soltanto se la risposta alle domande B/01 o B/02 è «no».
 (†) Tabella da prepararsi per ciascun gruppo (da 03a a 04b).
 (*) Senza persone già comprese su L/01 e L/02.

L 07 Quando il conduttore è nello stesso tempo capo azienda, svolge un'altra attività lucrativa?

— come attività principale?

(apporre una crocetta nella casella corrispondente)

— come attività secondaria?

L 08 Il coniuge del conduttore, occupato nei lavori agricoli dell'azienda, svolge un'attività lucrativa?

— come attività principale?

(apporre una crocetta nella casella corrispondente)

— come attività secondaria?

L 09 Gli altri membri della famiglia del conduttore, occupati nei lavori agricoli dell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa?

— come attività principale?

numero delle persone

— come attività secondaria?

L 10 Numero totale delle giornate lavorative agricole, non indicate ai punti da L 01 a L 06, prestate nell'azienda da persone non impiegate direttamente da parte del conduttore (per esempio salariati di imprese di lavori per conto terzi) ⁽¹⁾.

Equivalente del numero delle giornate lavorative a tempo pieno nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti la data dell'indagine ⁽²⁾.

L 11 Nel caso in cui il capo azienda abbia 55 anni ed oltre, esiste un successore noto che assuma la direzione dell'azienda?

si/no/non so

⁽¹⁾ Facoltativo per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello nazionale.

⁽²⁾ Il Regno Unito è autorizzato a trasmettere questi dati in equivalente settimane di lavoro.

ALLEGATO 2**PROGETTO EUROFARM****Descrizione e contenuto**

1. Il progetto EUROFARM è un insieme di banche di dati che consentano l'elaborazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole onde provvedere alle esigenze delle politiche agricole nazionali e comunitarie.

La concezione e l'attuazione di tale progetto saranno il frutto di una stretta collaborazione tra i servizi statistici degli Stati membri e della Commissione e con l'assistenza di quest'ultima.

2. Le banche di dati del progetto EUROFARM sono le seguenti:

- la Banca di Dati Individuali (BDI) che conterrà, a scelta degli Stati membri, i dati relativi o alla totalità delle aziende oppure a un campione rappresentativo delle aziende rilevate, sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del presente regolamento;
- la Banca di Dati Tabulari (BDT) che conterrà i risultati dell'indagine presentati sotto forma di tavole statistiche. Il contenuto della BDT sarà deciso in base alla procedura prevista dall'articolo 13 presente del regolamento.

Localizzazione delle banche di dati

3. La BDI per tutti gli Stati membri, salvo che per la Repubblica federale di Germania, è ubicata in un centro informatico della Commissione. L'accesso a questa banca di dati e la sua gestione ricadono sotto la responsabilità dell'EUROSTAT.
4. La BDT è localizzata in un centro d'elaborazione dati della Commissione.

Modalità di trasmissione dei dati individuali all'EUROSTAT

5. I dati individuali saranno trasmessi utilizzando un codice uniforme definito dall'EUROSTAT di concerto con gli Stati membri e nei termini fissati in base alla procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
6. La Repubblica federale di Germania è esentata dall'obbligo di trasmettere dati individuali, ma s'impegna a centralizzarli su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di 12 mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.

Modalità di trasmissione dei dati tabulari

7. A partire dai dati individuali forniti dagli Stati membri, l'EUROSTAT elabora:
 - le tabelle destinate alla BDT,
 - le tabelle ad hoc definite al paragrafo 15.
8. Quando i dati disponibili non consentono all'EUROSTAT di elaborare tutte o una parte delle tabelle descritte al paragrafo 7, gli Stati membri si impegnano a fornire:
 - le tabelle mancanti destinate alla BDT entro un termine di 3 mesi dalla data limite per la trasmissione dei dati individuali di cui al paragrafo 5;
 - le tabelle ad hoc, basate sulle caratteristiche di cui all'allegato I, nei termini fissati di concerto tra l'EUROSTAT e gli Stati membri.
9. Contemporaneamente ai dati individuali, gli Stati membri si impegnano a trasmettere tabelle di controllo che saranno definite dall'EUROSTAT di concerto con i paesi.

Riservatezza dei dati individuali

10. I dati individuali devono essere trasmessi all'EUROSTAT in una forma anonima che non consenta l'identificazione diretta delle aziende.
11. La Commissione adotta — nell'ambito della propria architettura informatica — le misure idonee a rendere effettiva la tutela della riservatezza dei dati.
12. L'accesso ai dati individuali è riservato alle persone preposte all'applicazione del presente regolamento in seno all'EUROSTAT.
13. Le tabelle di cui al paragrafo 14 non devono consentire alcuna identificazione né diretta né indiretta delle aziende.

Utilizzazione dei dati e diffusione dei risultati

14. L'EUROSTAT si impegna ad utilizzare i dati individuali, comunicati dagli Stati membri, solamente per scopi statistici, escludendo ogni impiego a fini amministrativi.

I dati individuali serviranno ad elaborare:

- le tabelle contenute nella BDT,
- le tabelle ad hoc.

15. Per tabelle ad hoc s'intendono le tabelle originariamente non previste nel programma comunitario che stabilisce il contenuto della BDT, ma la cui elaborazione, sulla base delle caratteristiche di cui all'allegato I, sarà richiesta per soddisfare il fabbisogno informativo della Commissione o degli Stati membri.

Concertazione

16. L'EUROSTAT e gli Stati membri mettono in atto una procedura di concertazione rapida tendente a:
 - garantire la riservatezza e l'affidabilità statistica dell'informazione elaborata a partire dai dati individuali;
 - informare gli Stati membri sull'uso di questi dati.

Le tabelle ad hoc elaborate dall'EUROSTAT su richiesta di uno Stato membro saranno trasmesse per conoscenza a tutti gli altri Stati membri.
